

**Circolare Banca d'Italia n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” - 17° aggiornamento; Circolare Banca d'Italia n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi” - 65° aggiornamento; Circolare Banca d'Italia n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” - 10° aggiornamento; Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati - 2° aggiornamento**

### **RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non hanno richiesto la non divulgazione.

Alcune osservazioni, concernenti parti delle disposizioni diverse da quelle oggetto di consultazione, non sono riportate nella tabella: queste verranno tenute in considerazione dalla Banca d'Italia e dalla Consob in occasione di futuri interventi normativi.

<b>Rispondenti</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>ASSOGESTIONI</b> (Associazione del risparmio gestito);</li><li>2) <b>AC FIRM</b> (Studio associato);</li><li>3) <b>AIFI</b> (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt)</li></ol>
--------------------	--

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”</b>			
<b>Avvertenze generali – 3. Obblighi di segnalazione</b>	<p>E’ stata rilevata l’impossibilità di inviare la comunicazione della data di inizio e fine operatività (cfr. Allegato A alle Avvertenze Generali) dei singoli fondi o comparti – e, per le sole SGR, delle gestioni di portafogli e delle “altre attività” di cui alla Parte Prima, Sez. III - prima dell’inoltro delle rilevazioni trasmesse tramite procedura G.I.A.V.A. in quanto l’assegnazione del codice comparto avviene successivamente alla conclusione di tale procedura.</p> <p>E’ stato richiesto di introdurre, nelle Avvertenze Generali, la precisazione già fornita nell’ambito del perimetro segnaletico delle SGR, riportato nella Parte Prima, Sezione III: “Le SGR designate da SICAV o SICAF (di diritto italiano o di diritto estero) alla gestione del loro intero patrimonio sono tenute ad inviare i dati delle SICAV/SICAF citate nella Parte Prima, Sezione III, sottosezione 2”.</p> <p>E’ stato chiesto di modificare il processo di <i>governance</i> delle segnalazioni, sostituendo la comunicazione volta ad attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità (cfr. Avvertenze generali, Allegato C) con la richiesta di adeguati presidi di controllo interno. Tale modifica eviterebbe il rinnovo della comunicazione in caso di variazione dei responsabili aziendali.</p>	<p>Sì</p> <p>Sì</p> <p>NO</p>	<p>Testo modificato. Tenuto conto delle difficoltà operative rappresentate, è stata eliminata la disposizione che prevede la comunicazione prima dell’inoltro delle rilevazioni G.I.A.V.A.</p> <p>Testo modificato. Si precisa che le informazioni relative alla Parte Prima, Sezione III, sottosezione 2 devono essere fornite anche dalle SGR che svolgono il ruolo di gestore di SICAV/SICAF. A tal fine è stata introdotta una apposita nota nelle Avvertenze Generali, Paragrafo 4. “Termini e modalità di trasmissione delle informazioni”.</p> <p>Si conferma che la comunicazione deve essere fornita e rinnovata in caso di variazione dei responsabili aziendali, tenuto conto dell’importanza di responsabilizzare i vertici aziendali sull’esigenza di assicurare la rispondenza delle segnalazioni di vigilanza con i dati contabili. La medesima attestazione è richiesta anche dalle altre circolari segnaletiche della Banca d’Italia.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Avvertenze generali – 4. Termini e modalità di trasmissione delle informazioni</b>	E' stato chiesto di introdurre due paragrafi distinti volti a identificare in modo separato le segnalazioni relative alle SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA dalle segnalazioni relative alle altre tipologie di SGR.	Sì	Testo modificato. Il paragrafo 4.1 “segnalazioni relative alle SGR” è stato suddiviso in due sottoparagrafi distinti: - 4.1.1 “segnalazioni relative alle SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA”; - 4.1.2 “segnalazioni relative alle SGR sotto soglia e alle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA”.
<b>Parte Prima Sezione III, sottosezione 1</b>	E' stato chiesto di precisare la motivazione per cui è stato inserito nell'ambito di applicazione delle segnalazioni statistiche della Parte Prima, Sezione III il riferimento ai fondi di diritto estero istituiti in Italia.  E' stato osservato che le istruzioni richiedono la segnalazione delle informazioni sulle gestioni di portafogli e sui fondi di diritto estero anche alle SGR sotto soglia e alle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA. Tale indicazione sembrerebbe far sorgere dubbi interpretativi sulle attività esercitabili da tali SGR alla luce delle disposizioni dell'art. 35-undecies del TUF e di quanto definito dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo II, Capitolo 1, Sezione VII) secondo cui la disciplina semplificata si applicherebbe esclusivamente al servizio di gestione collettiva del risparmio.	CHIARIMENTO          IN PARTE	Si precisa che le segnalazioni statistiche della Parte Prima, Sezione III concernono tra l'altro i dati relativi a tutti i fondi di diritto estero che le SGR con sede legale e direzione generale in Italia devono inviare. Pertanto, la locuzione che fa riferimento ai fondi “istituiti in Italia” è stata eliminata.  Si osserva che le SGR sotto soglia possono prestare servizi di investimento tra i quali le “gestioni di portafogli” (cfr. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo II, Capitolo 1, Sezione VII – nota 6 a pagina II.1.11). Risulta invece preclusa la possibilità di gestione di fondi esteri per i gestori “sotto soglia” e per le SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF/EUVECA. Il testo, pertanto, è stato modificato.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	È stato chiesto di specificare i criteri di segnalazione della voce 50402 “Impegno assunto in relazione alla garanzia di restituzione del capitale” che nella versione corrente fanno riferimento alle “vigenti disposizioni”.	Sì	È stata introdotta una specifica istruzione nella voce 50402 “Impegno assunto in relazione alla garanzia di restituzione del capitale” per specificare i criteri di segnalazione forniti nella comunicazione della Banca d’Italia del settembre 2006.
<b>Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”</b>			
<b>Variabile di classificazione: clientela MIFID</b>	E’ stato proposto di includere nella Parte I – Sezione III, in linea con il dettaglio informativo che può assumere la variabile “Clientela MIFID” (codice campo 800), i seguenti valori: - controparti qualificate; - non applicabile.	NO	Si osserva che la profilatura della clientela, per i prodotti inclusi negli schemi segnaletici della Parte I, Sezione III, Sottosezione 1 “Altre gestioni proprie”, prevede esclusivamente la ripartizione tra “clientela <i>retail</i> ” e “clientela professionale”. La ripartizione è, tra l’altro, in linea con quanto previsto nelle circolari segnaletiche delle SIM e delle banche. Non sono pertanto previsti i valori “controparti qualificate” e “non applicabile”.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Variabile di classificazione: residenza della controparte</b>	E' stato richiesto di mantenere invariati i codici del dettaglio informativo relativo alla variabile "Residenza della controparte" (codice campo 16) che nell'attuale disciplina corrisponde alla variabile "Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente" (codice campo 16).	Sì	Si osserva che i valori assunti dalla variabile non sono stati modificati e conseguentemente i codici sono invariati.
<b>Variabile di classificazione: tipo gestione e categoria valore mobiliare</b>	E' stato osservato che occorre aggiornare il contenuto del dettaglio informativo relativo alle variabili "Tipo gestione" (codice campo 513) e "Categoria valore mobiliare" (codice campo 551).	Sì	Il dettaglio informativo delle due variabili è stato adeguato alla nuova disciplina.
<b>Variabile di classificazione: categoria valore mobiliare</b>	E' stato richiesto di prevedere la segnalazione relativa ai dati contenuti nella relazione di gestione degli OICR in capo ai fondi e non alla SGR al fine di evitare la duplicazione di informazioni inviate all'Autorità. La duplicazione delle informazioni trasmesse si verifica ogni qual volta le relazioni di gestione dei fondi gestiti da una SGR sono approvati in mesi differenti (febbraio e marzo). In questo caso la SGR deve inviare due flussi completi (marzo e aprile) con conseguente doppia trasmissione dei dati relativi ai fondi che hanno approvato la relazione nel mese di febbraio.	NO	Si precisa che la segnalazione dei dati relativi alla relazione di gestione degli OICR viene effettuata sempre dalla SGR. Al fine di evitare la duplicazione delle informazioni inviate, le SGR possono trasmettere al secondo invio (nell'esempio, nel mese di aprile) i dati relativi ai soli fondi che hanno approvato la relazione successivamente utilizzando la modalità "rettifica".

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”</b>			
<b>Osservazioni di carattere generale</b>	<p>E' stato osservato che il trasferimento delle istruzioni segnaletiche relative alle segnalazioni prudenziali dalla Circolare n. 189 alla Circolare n. 286 renderebbe meno organico il quadro normativo in materia di norme segnaletiche applicabili al settore del risparmio gestito</p> <p>E' stato chiesto di tener conto dei riflessi sulle voci del patrimonio di vigilanza delle modifiche in materia di bilancio delle SGR che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, con particolare riferimento alle novità introdotte con l'IFRS9 “Strumenti finanziari”. A tal fine, è stato proposto di modificare la data di decorrenza delle nuove segnalazioni dalla data di riferimento del 31 dicembre 2017 a quella successiva del 31 marzo 2018.</p>	<p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Il trasferimento risponde all'esigenza di compendiare in un'unica circolare (ossia la Circolare n. 286) le istruzioni segnaletiche prudenziali relative a tutti i soggetti vigilati.</p> <p>Per assicurare la coerenza tra le voci del patrimonio di vigilanza e le nuove classificazioni di bilancio che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove segnalazioni prudenziali entreranno in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2018. Nelle more delle opportune modifiche normative al Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, il riferimento al portafoglio “attività disponibili per la vendita” andrà inteso sostituito con un riferimento al portafoglio “attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva” (FVOCI).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>E' stato proposto di integrare il contenuto delle istruzioni con puntuali riferimenti alla disciplina vigente (cfr. Allegato II.5.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio) e, quindi, di non replicare per esteso nelle istruzioni segnaletiche delle singole voci quanto già previsto nelle disposizioni del Regolamento per evitare incertezze.</p> <p>E' stato chiesto di introdurre nella Circolare alcuni chiarimenti attualmente contenuti nella nota di chiarimento sul Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 6 luglio 2015</p>	<p>IN PARTE</p> <p>SI</p>	<p>La denominazione delle voci dello schema segnaletico corrisponde a quella utilizzata nelle disposizioni, ossia nell'Allegato II.5.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, pertanto il riferimento normativo puntuale per ciascuna voce segnaletica appare ridondante. E' invece accolta la proposta di non replicare nello schema segnaletico le disposizioni della normativa contenute nel citato Allegato (ad esempio, è stato eliminato il paragrafo relativo alle "variazioni del patrimonio di vigilanza"; è stato eliminato il paragrafo di precisazioni sul computo del "requisito "altri rischi")</p> <p>E' stata inserita nella Circolare la precisazione relativa al "requisito relativo alla massa gestita" concernente l'esclusione dell'effetto di doppio computo nel caso di fondi che investono in altri fondi gestiti dalla medesima SGR.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>SICAV e SICAF</b>	E' stato chiesto di chiarire l'applicazione delle nuove istruzioni segnaletiche nel caso di SICAF e di SICAV. In particolare, nel caso di SICAF, è stato chiesto di limitare le segnalazioni prudenziali alle sole SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni (fatta salva la voce relativa al regime di capitale sociale minimo).	CHIARIMENTO	<p>Nel caso di SICAF e di SICAV, le voci da compilare sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento al <u>patrimonio di vigilanza</u>: le voci previste nello schema segnaletico che risultano non vuote;</li> <li>- con riferimento ai <u>requisiti patrimoniali</u>: le voci relative ai requisiti applicabili secondo quanto previsto dal paragrafo 3, Capitolo II, Titolo III del Regolamento.</li> </ul> <p>Le SICAV e le SICAF eterogestite devono compilare solo le voci relative al capitale minimo. Rimane fermo che i requisiti prudenziali devono essere soddisfatti dal gestore esterno.</p>
<b>Sottosezione 1 – Patrimonio di vigilanza Istruzioni di carattere generale</b>	E' stato chiesto di modificare le date di invio delle segnalazioni aventi data di riferimento 31 dicembre e 30 giugno, per disporre di un adeguato periodo di tempo per produrre una situazione di bilancio e per ridurre gli oneri legati al re-invio della base informativa in presenza di variazioni che dovessero essere apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Tale slittamento dei termini di invio verrebbe richiesto almeno per le SGR non appartenenti ad un gruppo bancario.	NO	Per assicurare la tempestività delle informazioni alla Vigilanza, si ritiene necessario mantenere le attuali date di invio del flusso segnaletico.



ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Sottosezione 1 – Patrimonio di vigilanza</b>	<p>E' stato chiesto di introdurre una voce ad hoc per identificare le plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni di cui all'Allegato II.5.1, Sezione II, paragrafo 9 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>SI</p>	<p>E' stata introdotta una voce denominata "plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni" che segue la voce "altri elementi negativi del patrimonio supplementare" e precede la voce "eccedenza"; ciò consente di aumentare il grado di dettaglio del fenomeno.</p>
	<p>E' stato chiesto di precisare dove dovranno essere indicate la partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui la SGR opti per dedurre tali partecipazioni dal patrimonio di vigilanza (Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento e Allegato II.5.1, par. 10.1).</p>	<p>SI</p>	<p>Viene chiarito che tali partecipazioni devono essere inserite tra gli "altri elementi da dedurre".</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Sottosezione 2 – Requisiti patrimoniali</b>	Viene chiesta conferma dei criteri di compilazione della voce “requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale”.	CHIARIMENTO	Le indicazioni sul corretto importo da segnalare nella voce in esame formeranno oggetto di un’apposita comunicazione al sistema, nel frattempo le società devono rispettare quanto previsto nella comunicazione Banca d’Italia del settembre 2006 (“la segnalazione della voce è eventuale in quanto dipende dall’andamento del valore del fondo pensione”).

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 <i>Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati</i></b>			
<b>ALLEGATO II.19 – Commercializzazioni e di OICR da parte di SGR/SICAV/SICAF; sottoscrizioni in assenza di commercializzazione</b>	<p>E' stato richiesto di chiarire l'oggetto della comunicazione relativa alla fattispecie "sottoscrizioni in assenza di commercializzazione".</p> <p>Nel caso in cui la segnalazione includa anche le informazioni sulle sottoscrizioni in assenza di commercializzazione, è stato richiesto di introdurre tale specificazione anche nella Parte I della Delibera.</p> <p>In alternativa alla classificazione individuata nel documento di consultazione ai fini dell'alimentazione della voce "Canale distributivo" (classificazione della Banca d'Italia UIF), si propone la seguente classificazione: "in sede", "fuori sede" e "a distanza".</p> <p>In riferimento alla voce "Clientela MiFID", si chiede di specificare la classificazione di riferimento.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Con la dicitura "sottoscrizioni in assenza di commercializzazione" si intende far riferimento alle sottoscrizioni avvenute in assenza di iniziativa del gestore (es. <i>reverse solicitation</i>). Al riguardo, è stata introdotta apposita nota esplicativa nel testo.</p> <p>La proposta è stata accolta. La Parte I della Delibera è stata conseguentemente modificata.</p> <p>La classificazione proposta è stata accolta e, conseguentemente è stato adeguato l'allegato.</p> <p>Il campo "Clientela MiFID" dovrà essere alimentato distinguendo tra "<i>retail</i>" e "professionale". Tale specificazione è stata introdotta nel testo dell'allegato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>In riferimento all’informativa sull’OICR oggetto di commercializzazione, si chiede di limitare la stessa al codice ISIN, giacché gli altri attributi sarebbero comunque a disposizione dell’Istituto.</p> <p>Con riferimento all’implementazione informatica della segnalazione, si chiede la possibilità di inviare la stessa, oltre che per il tramite di un file o un file xml, anche mediante compilazione manuale.</p>	<p>IN PARTE</p> <p>SI</p>	<p>La proposta è stata accolta in parte. In particolare, sono stati eliminati gli attributi relativi alla “categoria valore mobiliare” e all’ “indice di quotazione”. Sono stati, invece, mantenuti gli altri attributi al fine di assicurare una più agevole disponibilità dell’informazione.</p> <p>L’osservazione è accolta. L’implementazione informatica della segnalazione in parola prevede quindi che la stessa sia trasmessa anche tramite compilazione manuale.</p>
<p><b>Comunicazione ex art. 45, c. 2, del TUF (I.14.DE.I e I.15.DE.i)</b></p>	<p>E’ stato chiesto di allineare la descrizione della segnalazione al testo dell’art. 45, comma 2 del TUF, facendo riferimento non solo all’ “acquisizione del controllo” ma anche alle “partecipazioni rilevanti”. E’ stato chiesto, altresì, di modificare la dicitura del termine di invio (da “entro 10 giorni lavorativi all’acquisizione del controllo” a “entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’operazione”).</p>	<p>NO</p>	<p>La segnalazione in parola è relativa a quanto previsto dall’art. 45, c. 2, TUF. Tale disposizione fa riferimento unicamente all’acquisizione del controllo. La proposta, quindi, non è stata accolta.</p>
<p><b>Obblighi informativi delle società di gestione estere e delle Sicav/Sicaf estere in relazione all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR esteri (I.18.DP.a)</b></p>	<p>E’ stato osservato che il riferimento all’art. 38 non è pertinente in quanto tale articolo si riferisce a Sicav/Sicaf domiciliate in Italia.</p> <p>Con riferimento alla descrizione della segnalazione prevista, è stato richiesto di aggiornare il riferimento ai pertinenti articoli del Regolamento Emittenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>L’osservazione è stata accolta e il riferimento all’art. 38 del TUF è stato eliminato.</p> <p>L’osservazione è stata accolta e i riferimenti normativi conseguentemente aggiornati.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Relazione della funzione di controllo di conformità (I.14.DP.I)</b>	<p>In riferimento alla relazione annuale della funzione di conformità alle norme, è stato proposto di modificare i termini attualmente previsti per l'invio (30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio), allineandoli a quelli previsti per la relazione sull'attività di gestione del rischio e sull'attività di revisione interna (30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali).</p> <p>Si chiede, inoltre di chiarire se, nel contesto dell'invio delle relazioni di controllo, debba essere trasmessa anche la relazione a cura della funzione antiriciclaggio.</p>	<p>SI</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>L'osservazione è stata accolta e i termini di invio relativi alla funzione di conformità alle norme sono stati allineati a quelli previsti per la relazione sull'attività di gestione del rischio e sull'attività di revisione interna.</p> <p>La relazione a cura della funzione antiriciclaggio non è prevista negli attuali obblighi di segnalazione.</p>
<b>Rendiconto di gestione e relazione semestrale (I.14.DP.o; I.14.DP.I)</b>	<p>E' stato proposto di rivedere il termine attualmente previsto per l'invio della documentazione contabile (30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione) al fine di allinearla al termine previsto nel provvedimento della Banca d'Italia (10 giorni decorrenti dal termine previsto dal DM n. 30 del 5 marzo 2015).</p> <p>E' stato, altresì, previsto di sostituire l'espressione "rendiconto di gestione" con "relazione annuale".</p>	<p>IN PARTE</p>	<p>I termini per l'invio della documentazione contabile sono stati rivisti in modo da inserire il riferimento al termine previsto dal DM n. 30 del 5 marzo 2015.</p> <p>Tuttavia si è ritenuto opportuno confermare il lasso temporale dei 30 giorni, giacché il restringimento a 10 giorni non era stato sottoposto alla consultazione e costituirebbe un inasprimento degli obblighi a carico dei soggetti vigilati senza che tale inasprimento di per sé assicuri il più efficiente espletamento dell'attività di vigilanza. Si è proceduto, inoltre, al sostituire l'espressione "rendiconto di gestione" con "relazione annuale".</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Regolamento di gestione degli OICR (I.14:DE.h)</b>	<p>E' stato proposto di rivedere il termine attualmente previsto per l'invio del regolamento di gestione, in modo da allinearlo a quello previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia (10 giorni dall'approvazione, nel caso di regolamenti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia).</p>	<p>IN PARTE</p>	<p>I termini per l'invio del regolamento di gestione sono stati rivisti in modo da tener conto dei regolamenti relativi ai FIA riservati per i quali non è prevista l'approvazione da parte della Banca d'Italia.</p> <p>Tuttavia si è ritenuto opportuno confermare il lasso temporale dei 30 giorni, giacché la riduzione a 10 giorni non era stato sottoposto alla consultazione e costituirebbe un inasprimento degli obblighi a carico dei soggetti vigilati senza che tale inasprimento di per sé assicuri il più efficiente espletamento dell'attività di vigilanza.</p>
<b>Bilancio di esercizio, relazione dell'organo amministrativo sul bilancio d'esercizio, relazione dell'organo con funzioni di controllo sul bilancio di esercizio, relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio, delibera di approvazione del bilancio di esercizio (I.15.DP.a; I.15.DP.b; I.15.DP.c; I.15.DP.d; I.15.DP.e)</b>	<p>E' stato proposto di allineare la dicitura a quella utilizzata nel Provvedimento della Banca d'Italia ("entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti").</p>	<p>NO</p>	<p>Si è ritenuto di confermare le attuali diciture, in quanto maggiormente appropriate al testo della Delibera perché coerenti con analoghe segnalazioni in capo agli altri intermediari.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Partecipazioni rilevanti (I.14:DS.a)</b>	E' stato richiesto di eliminare la segnalazione in parola per evitare duplicazioni con quella già acquisita dalla Banca d'Italia e tenuto conto che quest'ultima è l'Autorità chiamata a vigilare sul rispetto dei requisiti di onorabilità e sana e prudente gestione in capo ai partecipanti al capitale delle SGR.	NO	Nella fase attuale si ritiene opportuno mantenere la suddetta segnalazione in quanto la stessa assicura la tempestiva disponibilità dell'informazione in formato strutturato.